dossier europa emigrazione

RIVISTA MENSILE DI INFORMAZIONE E DI DIBATTITO SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE

12

GLI EMIGRATI STRANIERI ATTENDONO!

Direzione: Via Poli 48. - Amministrazione: Via Poli 2 a 5. - Pubblicità: Haasenstein e Vogler, Corso 307.

MENTRE SI DISCUTE LA LEGGE SULLA EMIGRAZIONE

EMIGRANTI CHE ASPETTANO

Presentazione 2

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine: le speranze di una proposta 3

CO.EM.IT. - Un appuntamento con incognite *(G. Maffioletti)* 5

Istituzione dei CO.EM.IT. - Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 8

Vademecum dell'elettore 10

Libri ricevuti 20

dossier europa emigrazione

Anno X - dicembre 1985 - n. 12

Rivista mensile di documentazione e dibattito sui problemi dell'emigrazione, a cura del **CSER (Centro Studi Emigrazione - Roma)**. Membro della FSS (Federazione Stampa Scalabriniana) e della FUSIE.

Redazione
Via Dandolo 58 – 00153 Roma, Tel. (06) 58.09.764

Gruppo di redazione
G. Callovi, R. Cavallaro, L.V. Favero, S. Guglielmi, G. Maffioletti, A. Perotti, G. Rosoli, S. Rossi, L. Taravella, G. Tassello, R. Zuccolini

Grafica
A. Meucci, B. Murer

Segretaria di redazione
M. Laura Vannicelli

Direttore responsabile
Giovanni Tassello

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 16.733 del 18 marzo 1977

Iscrizione al Registro Nazionale della stampa 8.10.1982, n. 00389

ABBONAMENTO
Italia L. 20.000
Estero L. 22.000

ccp. 57678005 intestato a CSER, Via Calandrelli 11 – 00153 Roma

Presentazione

Sono iniziate le prime schermaglie in vista delle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana. Si susseguono affermazioni prudenti e sfumate, ma inneggianti allo spirito di unità e di collaborazione che contraddistinguono da diversi anni le associazioni nazionali, nella speranza che non si ricada, all'ultimo momento, nei vecchi schemi di lottizzazione partitica.

Quello che soprattutto occorre è un impegno massiccio e capillare affinché tutti gli emigrati italiani osservino le formalità necessarie per poter partecipare alle elezioni dei CO.EM.IT., sicuri della loro capacità a scegliere rappresentanti al di sopra delle parti che sapranno curare gli interessi di tutta la collettività.

I segnali che giungono da varie parti non sono incoraggianti: gli emigranti non sembrano troppo convinti della bontà del provvedimento. I giorni scorsi un emigrante ci scriveva: "Non si può mettere in testa alla gente a martellate che deve partecipare, quando è stata abbandonata a se stessa per decenni e ha imparato a proprie spese a diffidare dei pronunciamenti politici; come non si può sputare sulle associazioni di base degli emigrati – cattoliche e no – e poi convocarle con la bacchetta". La recente Conferenza interregionale tenutasi a Buenos Aires dovrebbe renderci molto guardinghi. Il giorno dell'inaugurazione non erano presenti più di 150 persone, di cui 60-70 dall'Italia, "le stesse facce buone per tutte le stagioni con i soliti stanchi discorsi e le solite liturgie che invece di avvicinare l'emigrante, lo allontanano del tutto da un impegno politico collettivo", come ci ha riferito un giornalista. Le associazioni nazionali, pur non possedendo mezzi e personale, sono chiamate ancora una volta a dare prova della validità della loro impostazione e la loro capacità di contatti capillari.

La Commissione Lavoro della Camera ha presentato una "proposta di legge sulle norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine", che ha suscitato vive speranze negli immigrati, una proposta che obbedisce allo spirito della Costituzione italiana, si adegua ai trattati firmati dall'Italia e tiene conto della esperienza maturata dall'Italia in campo migratorio nella tutela dei suoi emigrati.

Purtroppo sono subito emerse controproposte che ci fanno toccare con mano come in Italia sia reale la paura dell'*inforestieramento*, propugnato da Schwarzenbach in Svizzera, paura che la grande stampa ha adottato come ideologia.

Occorre una controinformazione puntuale.

La nostra rivista continuerà nel suo impegno affinché i problemi degli emigrati italiani non vengano resi invisibili e quindi accantonati e i "nuovi" problemi degli immigrati stranieri che vivono tra di noi possano essere risolti nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni uomo.

Speriamo che i lettori ci manifestino il loro consenso anche con il rinnovo dell'abbonamento.

A tutti un grazie sincero per l'appoggio morale e finanziario, con l'augurio che il 1986 sia davvero nuovo, carico di promesse e di giustizia autentica.

UNA PROPOSTA DI LEGGE

Il nuovo testo unificato che raggruppa le proposte di legge nn. 231-588-796-361 è frutto di un intenso lavoro da parte della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, presieduta dall'On. Foschi. Va subito chiarito che la proposta di legge si attiene rigidamente nell'ambito delle competenze della Commissione ed affronta, quindi, soltanto uno degli aspetti della complessa problematica migratoria. Si è preferita questa strategia per evitare ulteriori dilazioni e per cercare di arginare le numerose pressioni per una soluzione esclusivamente poliziesca del problema.

Il testo intende, in primo luogo, rispettare l'accordo 143 dell'OIL, firmato a suo tempo dall'Italia, che consente di spostare l'accento sui problemi sociali degli immigrati piuttosto che sui problemi della sicurezza e dell'ordine pubblico.

La linea di fondo del testo unificato denota la volontà di mirare alla parità dei diritti tra tutti i lavoratori presenti sul territorio nazionale: l'Italia si rifiuta di considerare gli immigrati stranieri come dei "lavoratori ospiti".

"Non si tratta — come sostiene Foschi — di affermare i diritti dei 'nostri' emigrati contro quelli degli 'altri', ma il diritto di tutti, cosicché anche i nostri ne possano beneficiare".

Il consenso corale sul lavoro del comitato ristretto da parte delle forze democratiche deve indurre il governo a non sottovalutare questa precisa volontà politica. Dopo tutto, con la ratifica della Convenzione OIL 143, questa legislazione è un atto dovuto e serve a far riacquistare all'Italia quella credibilità che si era perduta all'estero nell'impegno per la tutela del lavoro italiano.

Puntualmente sono apparsi, come si temeva, tentativi per vanificare questo sforzo. Come indicano i due telegrammi inviati al Presidente del Consiglio, occorre una mobilitazione generale delle forze sociali, delle associazioni nazionali e del volontariato, da tempo impegnati a dare una parvenza di dignità ad esseri umani che si vorrebbe invece o ignorare o cacciare, per mettere in atto un lobbying intelligente e costruttivo con l'intento di arrestare gli sforzi di chi intende annullare o modificare radicalmente questa proposta di legge, in particolare le disposizioni riguardanti la regolamentazione della manodopera straniera clandestina, settore in cui gli estensori del disegno di legge hanno dimostrato grande coraggio e lungimiranza.

Ci sono delle migliorie da apportare, alcuni aspetti possono risultare macchinosi, ma la sostanza va rispettata e deve servire da modello per altre leggi sugli studenti stranieri, sulla rimozione della clausola geografica per i rifugiati politici, sul problema della partecipazione degli stranieri alle elezioni amministrative, ecc.

Accennavamo all'impegno delle forze sociali, delle associazioni nazionali e del volontariato. La mobilitazione occorre anche a livello di opinione pubblica, imbonita di messaggi della "grande" stampa che sta rivelando ogni giorno più la sua matrice lepeniana nei confronti del problema. Parecchi articoli ci preoccupano poiché fanno pensare che esista un chiaro disegno per debellare "il pericolo dell'inforestieramento dell'Italia". Schwarzenbach ha ritrovato potenti alleati oltre confine! L'On. Costa, sottosegretario agli Interni, in una sua proiezione demografica, predice che per l'anno Duemila vivranno in Italia quattro milioni di stranieri illegati (cfr. La Repubblica, 24.11.'85). Non ci è dato di sapere su quali dati scientifici l'Onorevole si basi per questa proiezione. Ma è molto più importante poter ora, finalmente, far passare una legge che dia il via per un complesso di norme che, a differenza di altri Paesi, siano davvero eque ed umanitarie.

Come ha detto il Presidente della Commissione per le migrazioni, Mons. A. Cantisani: "Ed oggi, mossi dallo stesso motivo di pastorale sollecitudine per il bene del nostro popolo — cosí duramente esperto di emigrazione e cosí profondamente umano di sentimenti — nonché per il meglio di ogni uomo, nello sforzo per una pace frutto della giustizia, incoraggiamo quanti sono preposti ed impegnati nella cosa pubblica a proseguire fino a buon termine nell'impegno di pervenire ad una legislazione sugli stranieri, chiara, realistica, promozionale, umana". (Avvenire, 6.12.'85).

Gli immigrati stranieri hanno troppo sofferto, sono stati troppo sfruttati: è tempo di rendere loro giustizia.

G. Tassello

All'Onorevole Bettino Craxi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA
e p.c.
Alla Commissione Lavoro della Camera

I rappresentanti delle Associazioni nazionali dell'emigrazione, dei Patronati dei lavoratori, delle Organizzazioni sindacali, degli Enti assistenziali laici e religiosi, delle Organizzazioni di tutela giuridica, riunitisi il 3 dicembre 1985 per esaminare il Testo unificato delle proposte di legge sulle "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine", venuti a conoscenza delle iniziative governative in materia di regolamentazione della presenza in Italia degli stranieri, rifugiati, studenti e lavoratori immigrati, manifestano la loro più viva preoccupazione per l'eventualità di decisioni che possono risultare inefficaci rispetto alla vera soluzione del problema e contrarie sia allo spirito umanitario e di giustizia della Costituzione Repubblicana e agli impegni internazionali dell'Italia; esprimono la necessità di una più attenta e approfondita riflessione e chiedono pertanto alla S.V. di essere ricevuti ed ascoltati prima di procedere alla presentazione di proposte di legge e deliberazioni in merito.

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IMMIGRATI E CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

Titolo I

Principi generali. Istituzione della Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Istituzione del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Art. 1

La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri dimoranti sul proprio territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi quelli relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, alla cultura, alla scuola, all'accesso alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla Convenzione dell'OIL n. 143, del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Art. 2

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

2. Della Consulta di cui al comma precedente sono chiamati a far parte, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori stranieri immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
b) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente interessate al problema;
d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;
e) due rappresentanti designati dalle Regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. La Consulta di cui al presente articolo è presieduta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Presso il Ministero degli Affari Esteri è istituita una Commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla Convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

5. Della Commissione di cui al comma precedente fanno parte il ministro degli affari esteri, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro nominati con decreto d'intesa dai ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le Regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), f) del presente articolo, provvederanno ad istituire, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, ovvero ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

Art. 3

1. Presso il Gabinetto del ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del ministro e dei pareri espressi dalla Consulta, promuove:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuità dei flussi di informazione verso i Consolati italiani all'estero e verso i Consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei loro connazionali;
c) il censimento delle offerte di lavoro e l'informazione dei lavoratori stranieri;
d) l'inserimento della nuova realtà sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e cultura del lavoratore straniero e sua istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;
i) la tutela dei diritti in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al Servizio è preposto un dirigente generale, il quale è membro di diritto della Consulta di cui all'articolo 2. Esso è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al Servizio con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione della dotazione organica del Ministero.

Art. 4

1. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione Centrale per l'impiego e la Consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, con propri decreti, stabilisce le procedure e le modalità:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei cittadini stranieri dimoranti in Italia o all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

segue a pag. 17

un appuntamento con incognite

La pubblicazione del Regolamento relativo alla legge 205 dà il via alle operazioni in vista delle elezioni della primavera 1986. La parola d'ordine è partecipare. Le strategie per liste e programmi.

Legge 205: per cominciare, buona

Le date del 15 marzo e 30 aprile fanno da limite al periodo di tempo utile destinato alla attuazione delle prime elezioni dei CO.EM.IT., sigla che si riferisce ai Comitati dell'emigrazione italiana. E` il decreto che regolamenta l'esecuzione della legge dell'8 maggio 1985, n. 205, che ufficializza questi limiti temporali riservati alla prima attuazione della legge istitutiva.

L'appuntamento era alquanto desiderato: la legalizzazione di una forma di partecipazione democratica, ampia e popolare, riservata agli emigrati italiani, direttamente interpellati e responsabilizzati sulla impostazione e gestione delle iniziative attuate ed attuabili nei loro confronti, risultava ufficialmente già invocata fin dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione del 1975. Un lungo e complesso iter parlamentare, protrattosi per alcune legislature, ha dilazionato la messa a punto finale di un testo progettato per offrire mezzi atti a coinvolgere il più possibile dei cittadini italiani all'estero.

Secondo addetti ai lavori ed esponenti del mondo dell'emigrazione, il testo approvato rappresenta il frutto di un lavoro cauto, che ha soppesato e composto diverse questioni, connesse alla novità della iniziativa ed ai requisiti imposti da convenzioni, norme e consuetudini del diritto nazionale ed internazionale.

La legge sulla istituzione ed il funzionamento dei Comitati dell'emigrazione italiana (cfr. DEE n. 5, 1985. pp. 8-12) lascia, per varie ragioni e diversa intensità, scontenti i proponenti anche di opposte tendenze. Ciononostante viene ritenuta una tappa il cui significato reale e potenziale supera l'obiettivo materiale della costituzione di questi organismi. Nelle frasi di commento che hanno fatto seguito all'approvazione della legge, emergeva soprattutto la convinzione di aver raggiunto una delle mete, primo tassello concreto di un mosaico di iniziative ancora allo studio e previste per garantire la partecipazione e rappresentatività degli emigrati connazionali.

Funzione e raggio d'azione dei CO.EM.IT.

L'istituzione dei Comitati per l'emigrazione italiana coinvolge in prima persona le rappresentanze consolari, le associazioni, le organizzazioni sociali e politiche, ma, soprattutto, vuol interpellare i soggetti privilegiati dell'iniziativa: gli emigrati italiani. Non mancano dubbi e perplessità, sollevate dalle certificazioni richieste per poter accedere alla lista degli elettori: un numero imprecisato di potenziali aderenti, italiani di origine anche se non più di passaporto, rimane escluso. Il fatto che esistano punti critici, come quello appena accennato, non invalida lo sforzo principale individuabile nel tentativo di ridar vita e spessore all'interesse reciproco, tra lo Stato di origine ed i suoi cittadini all'estero, approntando strumenti che raggiungano e riportino problemi ed istanze reali, al fine di prestare un servizio che risvegli un po' anche l'affezione.

In diverse parti della legge ricorrono i termini di collaborazione e coordinamento per individuare ed impostare i rapporti che intercorrono tra i nuovi organismi e l'autorità consolare: spetta alla rappresentanza consolare il ruolo sostanziale della mediazione e della decisione, nelle vicende che pongono in rapporto i Comitati per l'emigrazione italiana e le istituzioni italiane ed estere. Non a caso qualche volta ricorre ancora l'espressione di Comitati consolari per definire i CO.EM.IT. L'art. 2 della legge riassume schematicamente, e in modo alquanto indicativo, i concetti e gli ambiti nei quali si potrà attuare l'azione coordinata dei comitati suddetti, fatte salve le funzioni e responsabilità del capo dell'ufficio consolare: promozione, tutela e vigilanza. La promozione ipotizza iniziative nel campo della vita sociale, culturale, assistenziale, ricreativa, sportiva, del tempo libero. La tutela prevede interventi in difesa dei diritti civili e degli interessi dei cittadini italiani emigrati, segnalando eventuali violazioni all'autorità consolare. La vigilanza cura ancora la difesa di diritti ed interessi dei connazionali, in tema di contratti, sicurezza ed igiene del lavoro, di condizioni abitative, di problemi scolastici, di provvidenze per gli immigrati, di inserimento nella società di accoglimento e di mantenimento dei legami con la realtà italiana nei suoi diversi aspetti.

Una delle novità pregevoli della legge risiede precisamente nella costituzione di un nuovo organismo di stimolo e di osservazione, il CO.EM.IT., avente priorità unitarie, la cui influenza ed iniziativa si dispiega sia in rapporto agli emigrati che in rapporto ai rappresentanti dello Stato. L'aspetto carente e, a detta di alcuni, da rivedere emerge soprattutto a causa della insufficiente definizione del ruolo e delle funzioni per così dire 'autonome ed esterne' dei comitati, forse di proposito impostati come organismi più consultivi che decisionali e di gestione. Almeno per il momento.

Gli elettori: un interrogativo per ora insolubile

Una delle maggiori perplessità che segnano questi tempi in cui si bada alla messa a punto delle strategie per la 'competizione elettorale' è costituita dal volume di partecipazione dei soggetti interessati: gli emigrati. Le difficoltà previste ed intuite sembrano non poche e non solo riconducibili alle deficienze del sistema di propaganda e di informazione. Serpeggia un timore, sostanzialmente condiviso da tutti, percepibile nei ripetuti interventi dei responsabili di associazioni ed organizzazioni interessate al buon successo della consultazione elettorale, preoccupati di convincere e far convincere ad aderire all'iniziativa.

La previdenza è d'uopo. Si teme una certa apatia, del resto non circoscrivibile, con i tempi che corrono, al solo ambiente migratorio, ma che verrebbe a mortificare non poco il lungo tentativo di giungere a questo momento. Si teme, forse, che una scarsa partecipazione possa connotare di verticalismo questa iniziativa, senz'altro positiva, ma giunta a compimento con notevole ritardo. Al di là di interrogativi e critiche, però, va ribadita la validità oggettiva dell'obiettivo conseguito ed il valore propedeutico e previsionale che questa competizione per le elezioni può assumere.

Su questa linea si possono ricondurre le valutazioni emerse da associazioni ed organizzazioni operanti in ambito migratorio, le quali, valutando la novità della iniziativa e gli interrogativi che essa trascina e solleva non solo in campo organizzativo, difendono l'opportunità di unirsi nel compito di sensibilizzare, accantonando, pur parzialmente, l'idea di competizione per sostituirla con quella programmatica della informazione per la partecipazione.

Si può intuire, d'altra parte, il senso di perplessità che può nascere negli elettori, non solo per un'istintiva indifferenza, ma altresì per una certa diffidenza verso programmi non ben precisi e concreti. Diventa necessario dare adeguato risalto non solo alla novità ed al senso intrinseco della legge, ma anche alla affidabilità dei proponenti e soprattutto dei candidati alla rappresentanza, abbinando le funzioni di tutela, promozione, vigilanza, alle loro capacità di rendersi interpreti adeguati dei problemi e delle questioni sentite di diretto interesse. Anche in questo senso la legge non può avere successo da sé sola.

La conclusione dell'iter legislativo sui CO.EM.IT., più che segnare il termine di un processo, ne apre un altro: quello dell'appropriazione di un mezzo che, a detta di alcuni, rivela il suo lato migliore nelle potenzialità che include. Anche per questo motivo è opportuno poter far riferimento a soggetti e componenti capaci di gestire e sviluppare questo programma generale.

La partecipazione risulta dai numeri, ma anche dalla convinzione dei soggetti che intervengono ad un atto comune. Le previsioni non sono, al momento, ottimistiche, nel senso che cercano di evadere dalle illusioni: le questioni sollevate dall'informazione, dalle strettezze e vincoli della legge e del regolamento, l'insufficienza dello stanziamento previsto, l'atteggiamento delle autorità dei Paesi ospitanti, la competizione degli interessi particolari, sono alcune delle variabili la cui interpretazione non giustifica certezze ma qualche ipotesi. Risposte e proposte universali sembra non ne vengano. Conviene, pertanto, affrontare questo impegno, che è un compito per tutti, con la maggior chiarezza e praticità possibile. Il che vuol dire, anche, intervenire con l'interesse di valorizzare questo momento e mezzo previsto per la partecipazione e gestione democratica.

Il regolamento: il segnale del via

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.10.1985 con decreto del Presidente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della legge che istituisce i CO.EM.IT. conclude l'iter legislativo di un testo fin da ora accettato con la riserva di poter essere sviluppato (il testo è pubblicato nelle pagine successive).

La pubblicazione del regolamento suscita delle attese, anche in riferimento alle prese di posizione dei gover-

ni dei Paesi ospitanti, circa la attuabilità delle procedure previste. Già in precedenza c'era stata la smentita fatta dal rappresentante del governo tedesco e riferentesi alla ventilata opposizione alla realizzazione delle elezioni per i CO.EM.IT. D'altra parte, sul versante italiano, i commenti offrono auspici incoraggianti e si augura di poter constatare, anche in questa occasione, un buon funzionamento del sistema elettorale, facendo affidamento sulla cooperazione, già sperimentata, ad esempio, in occasione delle elezioni europee.

C'è da notare, tuttavia, che se per le europee l'interesse era complessivamente comune, ora le valutazioni circa l'opportunità dell'iniziativa per gli immigrati italiani potrebbero divergere, in aree dove più acuti e molteplici sono i problemi dell'immigrazione non solo europea o dove sono rilevanti altre vicissitudini socio-politiche locali. E` bene ricordare che le consultazioni della primavera dell' '86 interessano, almeno quantitativamente, numeri consistenti di italiani, sparsi in tutto il mondo.

Si attendono con ansia e impazienza le risposte dei responsabili dei Paesi ospitanti: diversamente, nel caso queste tardassero a venire, ci sarebbe motivo di nutrire ulteriori preoccupazioni, anche perché le scadenze sono vicine, mentre i tempi necessari a tutti gli adempimenti sono sempre alquanto corti.

Chi ha raccolto con solerzia e determinazione il segnale dato dalla pubblicazione del regolamento è stata l'emigrazione cosiddetta organizzata, impegnata già da prima, pur con modalità diverse, a sentire ed agire in emigrazione con una coscienza non dipendente da pretese assistenzialistiche ma propensa al coinvolgimento ed alla partecipazione. Il CO.EM.IT., concepito non per una élite, può risultare un'occasione per ringiovanire lo spirito di intraprendenza, nella prospettiva del bene comune, di recupero della fiducia verso il Paese di origine e, per di più, di valutazione della presenza delle istituzioni ed organizzazioni nelle realtà migratorie esistenti.

Il problema delle strategie

Il regolamento ha accentuato alcune questioni relative alle linee d'azione da seguire per queste consultazioni. Sopra tutte emerge quella che fa riferimento alla strategia generale per quanto concerne la composizione delle liste dei candidati. Liste unitarie o liste particolari, competizione tra liste o competizione tra candidati di diverso orientamento, ma all'interno di una unica lista? Le disposizioni centrali non pretendono di vincolare ed includere ogni realtà migratoria, essendo fin troppo conosciuta la diversità delle situazioni.

Si può notare che le posizioni finora dichiarate traducono in strategia operativa quel fare guardingo e circospetto che, magari dettato da un prudente realismo, è reperibile anche nella legge. Chi si dichiara propenso a mantenere il carattere competitivo della consultazione recupera il valore della cooperazione nella fase preliminare del periodo preparatorio, valutando opportuna l'unione delle forze finalizzata alla diffusione dell'informazione ed a stimolare la partecipazione; parimenti, anche nella fase seguente i risultati delle elezioni dovrebbe predominare lo spirito di collaborazione, destinato a mettere favorevolmente in moto questo meccanismo che, come tutte le cose, richiede attenzione e non impulsività per un giusto rodaggio. L'idea di relegare l'animosità del confronto al periodo delle elezioni, però, non sembra praticamente viabile, pur avendo il suo lato positivo.

Altri, invece, ed è il caso di alcune associazioni, ritengono più conveniente mantenere in ogni fase un'impostazione unitaria, pur nel rispetto delle altrui posizioni. Lo sforzo unitario viene suggerito da considerazioni relative al regolamento, non molto favorevole a una adesione ampia e popolare al voto, all'immane lavoro propedeutico ed alla non facile prevedibilità dei risultati dell'avvenimento e, soprattutto, perché viene valutato importante l'obiettivo politico e sociale più nel suo complesso che non nei riscontri e successi particolari. A partire da questa piattaforma comune, le precisazioni si differenziano un po' tra loro: si parla di liste di candidati e programmi ove possibile unitari, di liste unitarie 'omogenee' o liste unitarie 'ispirate ad una cultura della solidarietà tra gli emigrati', di 'liste unitarie della società civile', unitarie e pluralistiche. Queste ed altre diciture vogliono sintetizzare alcune tendenze emergenti tra le forze sociali e politiche favorevoli ad una strategia sostanzialmente unitaria. Ma le sintesi, sebbene abbiano il pregio di dare il nocciolo della questione in poche parole, hanno l'inconveniente di sfuocare i particolari. E in emigrazione, forse, i particolari non sono pochi.

In questa convergenza di sforzi e strategie generali, non affatto concluse, si vuol salvare un obiettivo: l'attuazione dell'iniziativa per eleggere i CO.EM.IT., organismo che va promosso più che accaparrato. Almeno in queste fasi che sanno di esperimento. C'è da rilevare che, pur in presenza di pronunciamenti relativi ad una impostazione sostanzialmente unitaria, la possibilità di derogare o di coniugare secondo le opportunità queste disposizioni centrali non viene smentita, purché sia preminente non la contrapposizione, ma l'aderenza alla realtà locale. Ulteriori prese di posizione potranno specificare o diversificare il tema delle tattiche e delineare meglio le posizioni, concepite per una unità di area geografica, o di area 'culturale', o di solidarietà, oppure, e il caso non è da escludere né di principio né di fatto, per strategie particolaristiche e miste.

A proposito della competizione elettorale, resta prioritario l'impegno di non risparmiare le occasioni per convincere e convincersi sull'opportunità di valorizzare questo strumento di rappresentatività e di partecipazione democratica. Non val la pena di adottare fin da principio il conosciuto adagio del 'meglio pochi ma buoni'. Piuttosto, fin da ora, è opportuno contare sulla corrispondenza di tutti: di chi per dovere e convinzione lavora per il funzionamento della struttura, di chi propone e di chi esprime liberamente le sue convinzioni.

Gianmario Maffioletti

ISTITUZIONE DEI CO.EM.IT.

Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205

REGOLAMENTO

Art. 1 – *Disposizioni generali*

Nel presente decreto sono definiti:
– col termine "Legge" la legge 8 maggio 1985, n. 205 "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana";
– col termine "Co.Em.It." i comitati dell'emigrazione italiana di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205;
– col termine "regolamento" il presente decreto.

Art. 2 – *Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare*

Per gli effetti di cui agli articoli 6, ultimo comma, 12, secondo comma, e 24, quinto comma della legge, il capo dell'ufficio consolare è rappresentato, qualora lo ritenga necessario o opportuno, dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

In tutti gli altri casi il capo dell'ufficio consolare può farsi rappresentare da un funzionario o impiegato dell'ufficio stesso o da altro cittadino italiano maggiore di età.

Art. 3 – *Consistenza delle comunità italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria*

Ai fini dell'applicazione della Legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6, e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunità italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.

Per le prime elezioni dei Co.Em.It., le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e riferirsi alla consistenza delle rispettive comunità al 31 dicembre 1985.

Il Ministro degli affari esteri dispone che abbiano luogo le elezioni dei Co.Em.It. nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria in cui, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedono almeno tremila cittadini italiani.

Art. 4 – *Elenco degli elettori*

Nell'elenco di cui all'articolo 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonché di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovrà contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi del comma precedente, e della data di iscrizione.

Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verrà disciplinata con apposite norme.

Ai fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale l'elenco degli elettori.

Art. 5 – *Indizione delle elezioni. Nomina dell'ufficio elettorale*

Le elezioni del Co.Em.It. sono indette, dal capo dell'ufficio consolare con proprio decreto, nei termini di cui all'articolo 16, primo comma, della legge. Con lo stesso decreto, il capo dell'ufficio consolare istituisce, ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, primo comma, della legge, l'ufficio elettorale, presieduto da lui stesso, o da un suo rappresentante, e composto da almeno due membri di cittadinanza italiana.

Art. 6 – *Presentazione delle liste dei candidati. Operazioni dell'ufficio elettorale*

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, firmate, anche in atti separati, dal numero di elettori prescritto dal terzo comma dell'articolo 16 della legge, devono recare, per ogni sottoscrittore, cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa firma deve essere autenticata.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere né inferiore ad un terzo.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Con ogni lista devono essere presentate:

1) la dichiarazione firmata e debitamente autenticata, di accettazione della candidatura di ogni candidato;

2) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale.

Ogni lista, munita di proprio contrassegno, deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori, all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla indizione delle elezioni.

Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo viene costituito, unitamente al verbale delle proprie operazioni.

Le designazioni di cui al punto 2) del precedente quarto comma sono comunicate al capo dell'ufficio consolare, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – *Designazioni per il comitato elettorale circoscrizionale*

Entro il secondo giorno successivo al termine per la presentazione delle liste, le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, presentano, anche collettivamente, all'ufficio consolare, un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale di cui all'art. 17, secondo comma, della legge.

I designati devono essere iscritti nell'elenco degli elettori di cui al precedente articolo 4, e non figurare fra i presentatori delle liste né fra i candidati.

Art. 8 – *Comitato elettorale circoscrizionale*

Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, e sulla base delle comunicazioni pervenutegli ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, e delle designazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 7, il capo dell'ufficio consolare costituisce, con suo decreto, il comitato elettorale circoscrizionale, a norma dell'articolo 17, secondo comma, della legge.

Nel predetto comitato elettorale circoscrizionale, il numero di rappresentanti delle associazioni di cui al precedente articolo 7, non può essere superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedano fino a centomila connazionali, ed a dodici in quelle con più di centomila connazionali. Qualora il numero dei designati dalle associazioni superi i predetti numeri di sei o dodici, ed ove non sia possibile raggiungere una intesa unitaria per il rispetto dei predetti limiti numerici, i loro rappresentanti nel comitato elettorale circoscrizionale vengono estratti a sorte fra i designati.

Art. 9 – *Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed alla ammissione delle liste*

Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:

1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario la non ammissibilità;

2) invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente articolo 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;

3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;

4) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non avranno compiuto il venticinquesimo anno di età;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti ai precedenti numeri 2), 3), 4), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero di membri del comitato da eleggere;

7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;

8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il loro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato, nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;

9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Art. 10 – *Stampa delle liste e delle schede di votazione*

Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede:

1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti.

Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, debbono

VADEMECUM DELL'ELETTORE

COME VOTARE

'(...) Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. (...)

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso. (...)'. (Dall'art. 21 della Legge)

DOVE SI VOTA

'Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana'. (Dall'art. 1 della Legge).

L'abilitazione a procedere per l'istituzione dei CO.EM.IT. viene concessa in base ai dati pervenuti entro il 31 gennaio dello stesso anno delle elezioni al Ministero degli Esteri, dati relativi alla consistenza della collettività italiana in data 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni (vedi art. 6 della Legge).

Solo per le prime elezioni i dati sulla consistenza numerica della collettività residente nella circoscrizione consolare vanno fatti pervenire entro il 10 gennaio 1986 (vedi art. 3 del Regolamento).

CHI PUO' VOTARE

'Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni'. (Dall'art. 13 della Legge)

'In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. (...)'. (Dall'art. 14 della Legge)

'Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 14. (...)'. (Dall'art. 20 della Legge).

CHI PUO' ESSERE ELETTO

'(...) Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. (...)'. (Dall'art. 6 della Legge)

I requisiti necessari per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia, come elettore passivo, comprendono essenzialmente il compimento del 25° anno di età, essere incensurati ed essere cittadini italiani.

speciale
CO.EM.IT.

Secondo quanto previsto dalla Legge, per i cittadini italiani emigrati che abbiano provveduto in altra occasione a registrarsi presso l'Ufficio consolare della circoscrizione a cui appartengono, l'iscrizione all'elenco degli elettori dovrebbe essere automatica. Il Regolamento, però, su questo punto è restrittivo (vedi art. 4) rispetto a quanto contemplato dalla Legge; viene infatti esigita indistintamente l'iscrizione alle liste elettorali espletando le formalità per questo previste. E' bene, pertanto, provvedere direttamente all'iscrizione.

Per documentare la residenza in circoscrizione nel tempo richiesto per Legge (almeno 12 mesi), può essere sufficiente, ad esempio, un documento di lavoro.

Può votare ogni cittadino italiano che non abbia perso o che non risulti sospeso dal diritto di voto in Italia e che abbia compiuto il 18° anno di età.

COMPITI E FUNZIONI DEL CO.EM.IT.

L'articolo 2 della legge assegna ai CO.EM.IT. compiti di:
'(...) promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione. (...)'.
'(...) tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani...'.
'(...) vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro... sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati... (...)'.

L'articolo 3 della legge afferma:
'Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di tale attività. (...). Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorità consolare.'.

Nell'articolo 7 della Legge leggiamo:
'(...) Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare... (...)'. *(membri cooptabili sono cittadini stranieri di origine italiana. ndr)*

COMPOSIZIONE DEL CO.EM.IT.

'Il Comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli Affari Esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. (...)'. (Dall'art. 6 della Legge)

'Nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana ... attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni ... gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.... (...)'. (Dall'art. 24 della Legge, passim)

avere le caratteristiche degli allegati modelli A e B.

Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo di informazione.

Art. 11 – *Designazione degli scrutatori e dei rappresentanti di lista*

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, i presentatori delle liste ammesse, indicati al quinto comma dell'articolo 6, consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:

1) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore;

2) una dichiarazione in cui vengono designati, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, un rappresentante effettivo ed uno supplente della lista.

Art. 12 – *Numero degli scrutatori*

Ciascun seggio elettorale, costituito a norma dell'articolo 19, primo comma, della legge, è composto da:

– quattro scrutatori, quando il numero degli elettori assegnati al seggio sia inferiore a mille;

– sei quando detto numero sia compreso fra mille e duemila;

– otto quando detto numero sia superiore a duemila.

Art. 13 – *Costituzione di più seggi elettorali. Assegnazione degli elettori*

Qualora, tenuto conto del numero degli elettori, si renda necessaria la costituzione di più seggi elettorali, l'assegnazione degli elettori a ciascun seggio è fatta avuto riguardo al luogo di abitazione degli elettori stessi.

Della costituzione dei seggi, dell'assegnazione, ad essi, degli elettori, e di tutto quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale informa la collettività secondo le modalità indicate all'articolo 16, secondo comma, della legge.

Art. 14 – *Locale del seggio elettorale*

Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta deve essere diviso in due compartimenti.

Nel compartimento destinato ai componenti del seggio gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel compartimento riservato alla votazione devono essere sistemati uno o più tavoli, posti a conveniente distanza da quello del seggio, in modo che sia assicurata in ogni caso la segretezza del voto.

Art. 15 – *Materiale elettorale*

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, e comunque, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente di ciascun seggio:

1) una o più urne destinate a contenere le schede votate ed una scatola per le schede da distribuire agli elettori;

2) la lista degli elettori del seggio che deve contenere una colonna per l'apposizione della firma di uno scrutatore all'atto della votazione;

3) una copia del manifesto con le liste dei candidati, che deve essere affissa nella sala della votazione;

4) il pacco delle schede di votazione con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

5) un congruo numero di matite indelebili, gli stampati, e quanto altro occorre per la votazione.

Art. 16 – *Insediamento seggio*

Nell'ora stabilita dal comitato elettorale, il presidente o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.

Il presidente fa, quindi, constatare ai componenti che l'arredamento del locale è conforme a quanto stabilito dal precedente articolo 14, e di aver ricevuto dal comitato elettorale la carta e gli oggetti di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Il presidente apre, quindi, il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Le schede così autenticate vengono poste nell'apposita scatola.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino all'ora stabilita dal comitato elettorale. Tuttavia, se a tale ultima ora si trovano ancora nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette al voto anche oltre il termine prefissato.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di scrutinio delle schede.

Art. 17 – *Votazioni*

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste.

Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente, o il vicepresidente estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza, mediante la crocetta sul numero corrispondente al candidato preferito, o mediante l'indicazione del candidato stesso con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 21 della legge. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori.

Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnata è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente e poi essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo articolo 23.

Art. 18 – *Elettori fisicamente impediti*

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista degli elettori del seggio è fatta apposita annotazione, dal presidente del seggio, accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un medico del luogo ed è allegato al verbale delle operazioni del seggio.

Art. 19 – *Chiusura della votazione*

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che all'ora stabilita come termine per le operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Provvede a sigillare l'urna e la scatola ed a chiudere in un plico sigillato tutte le carte ed i documenti del seggio, e rinvia la seduta al giorno ed all'ora stabiliti dal comitato elettorale per l'inizio delle operazioni di scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni nel caso in cui le stesse debbano protrarsi anche nel giorno successivo.

Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, apponendovi idonei sigilli.

Art. 20 – *Prosecuzione delle operazioni di votazione*

Nel caso in cui le operazioni di votazione non si svolgano in una unica giornata, il presidente, nel giorno successivo, all'ora che sarà stata stabilita dal comitato elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei sigilli apposti agli accessi del locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino all'ora stabilita dal comitato elettorale.

Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 21 – *Operazioni di scrutinio*

Nel giorno e nell'ora stabiliti dal comitato elettorale, il presidente ricostituisce il seggio e, dopo aver constatato l'integrità dei sigilli apposti al locale, all'urna, alla scatola, ed al plico, dà inizio alle operazioni di scrutinio, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni caso, le operazioni di scrutinio dovranno avere inizio alla stessa ora in tutte le circoscrizioni consolari di ogni singolo Paese.

Art. 22 – *Reclami*

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli al-

legati A e B al presente regolamento e non portano la firma dello scrutatore;

2) presentano scrittura o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 23 – *Verbale*

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare espressa menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

c) del numero di voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

d) del numero delle schede autentiche, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 17, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

e) degli incidenti e dei reclami presentati durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente l'esemplare del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:

1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle;

2) le schede contenenti voti contestati ed assegnati, da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

3) le schede valide;

4) la lista degli elettori.

Il predetto plico deve essere recapitato, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato circoscrizionale.

Art. 24 – *Non ultimazione delle operazioni di scrutinio*

Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato dal comitato elettorale, il presidente del seggio rimette subito al presidente del comitato elettorale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate, e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate".

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale di cui all'articolo precedente.

Art. 25 – *Operazioni del comitato elettorale circoscrizionale*

Il comitato elettorale circoscrizionale, ricevuti i verbali di tutti i seggi elettorali istituiti nell'ambito della circoscrizione consolare, entro sei giorni dal ricevimento degli atti, procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate di seggi in conformità a quanto stabilito dall'articolo precedente, osservando, in quanto applicabili, le modalità stabilite dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulle leggi per l'elezione della Camera dei deputati;

2) procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, vengono chiuse in un unico plico che, sigillate e firmate dai componenti del comitato elettorale, verrà allegato al verbale redatto a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al comma precedente, il comitato elettorale provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

A tal fine:

a) divide il totale dei voti vaiidi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati a norma del n. 2 del precedente comma per il numero dei candidati da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti.

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma, ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera c) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale che, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti del comitato elettorale, viene depositato, unitamente a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nonché ai verbali di tutti i seggi istituiti nella circoscrizione consolare, presso la sede dell'ufficio consolare.

speciale
CO.EM.IT.

Art. 26 – *Comunicazione dei risultati delle elezioni. Convocazione della prima seduta del Co. Em. It.*

Entro sei giorni dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, il capo dell'ufficio consolare ne dà comunicazione nelle forme previste dall'articolo 16, secondo comma, della legge.

Il presidente del Co.Em.It. uscente, provvede, quindi, a convocare la prima seduta del nuovo Co.Em.It.

Qualora si tratti di prima elezione del Co.Em.It., od il Co.Em.It. uscente sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge, la prima seduta è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

Art. 27 – *Sede provvisoria*

In occasione della prima istituzione del Co.Em.It. i capi degli uffici consolari si adoperano per il reperimento di una sede in cui il comitato eletto possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge, e di quanto previsto dalla convenzione di Vienna sulla relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 28 – *Impedimenti alle elezioni*

Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone, al Ministero degli affari esteri, gli impedimenti comunque verificatisi all'elezione dei Com.Em.It., le motivazioni che li hanno determinati, e l'azione svolta per rimuoverli.

Il Ministero degli affari esteri sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, all'uopo convocato, quanto indicato nel comma precedente.

Qualora gli impedimenti siano insorti in connessione con quanto disposto negli articoli da 13 a 23 della Legge, il Ministro degli affari esteri può disporre che le elezioni vengano ripetute.

Art. 29 – *Prima seduta del Co.Em.It.- Elezione del presidente. Nomina del segretario*

La prima seduta del Co.Em.It., convocata a termini del precedente articolo 26, si ritiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed è presieduta dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale.

In caso di parità di cifre individuali più elevate fra più membri, la seduta è presieduta dal più anziano fra questi ultimi.

Funge da segretario il membro del Co.Em.It. più giovane di età.

Il Co.Em.It. elegge, quindi, a norma dell'articolo 10, primo comma, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'articolo 5, secondo comma, della legge, il segretario del Co.Em.It.

Art. 30 – *Successive decisioni del Co.Em.It.*

Nelle sedute successive, il Co.Em. It:

1) delibera sulla cooptazione dei membri stranieri di origine italiana, secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge;

2) elegge, con la partecipazione dei membri stranieri di origine italiana eventualmente cooptati, e con le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge, l'esecutivo, e gli conferisce le necessarie direttive.

Inoltre, nel caso di prima istituzione, il Co.Em.It.:

1) decide quale veste giuridica assumere, nell'ambito della legislazione locale, per assicurare il proprio funzionamento ed il raggiungimento dei propri fini, quali indicati negli articoli 2, 3 e 4 della legge;

2) procede all'approvazione del proprio regolamento interno.

Art. 31 – *Comitati consolari di assistenza*

A decorrere dalla data dell'insediamento dei Co.Em.It., i comitati consolari di assistenza istituiti ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono continuare ad operare per scopi assistenziali, educativi e ricreativi a favore della comunità italiana, secondo quanto dispone il primo comma del citato articolo. A tali fini, i predetti comitati adattano i loro rispettivi statuti alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge.

Art. 32 – *Rapporti del Co.Em.It. con l'ufficio consolare*

I rapporti del Co.Em.It. con l'uffi-

cio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attività del Co.Em. It. stesso e dell'esecutivo.

Art. 33 – *Adempimenti del segretario del Co.Em.It.*

Il segretario del Co.Em.It., che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attività dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato.

Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare.

Art. 34 – *Pareri dei Co.Em.It. sulle richieste di contributi di cui all'articolo 3 della legge*

Le richieste di contributo di cui all'articolo 3, primo comma, della Legge, devono pervenire all'ufficio consolare entro il 31 luglio di ogni anno, corredate dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività.

Entro i successivi trenta giorni, il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Co.Em. It., anche avvalendosi della facoltà, di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge, di richiedere la convocazione di una riunione dedicata all'emissione del parere prescritto dalla legge.

Il Co.Em.It., appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare, affinché questi possa trasmettere, al Ministero degli affari esteri, la documentazione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge.

Art. 35 – *Contributi ministeriali ai Co.Em.It.*

Le richieste di contributo ministeriale sono presentate dal Co.Em.It. all'ufficio consolare entro il 30 settembre di ogni anno, e devono essere corredate dal bilancio di previsione, da una relazione analitica e documentata delle spese previste, e dal verbale della riunione in cui esse sono state deliberate.

Entro e non oltre il 31 ottobre l'ufficio consolare fa pervenire al MAE la richiesta di contributo con la documentazione di cui al comma precedente, corredata da un motivato parere.

Le verifiche previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge, sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competenti, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dal Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Ispettorato generale del ministero stesso, d'intesa con la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Art. 36 – *Esenzione dai diritti consolari*

Tutti gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge, sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 37 – *Adempimenti del Ministero degli affari esteri*

Ai fini del regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste dalla legge, e dal presente regolamento il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune istruzioni agli uffici consolari, anche per quanto concerne il materiale e tutti i moduli e gli stampati necessari.

Art. 38 – *Pubblicazione, prime elezioni*

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le prime elezioni del Co.Em.It. verranno indette, con le modalità prescritte dal presente decreto, per una data compresa fra il 15 marzo ed il 30 aprile 1986.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 24.10.1985.

continuazione della p. 4

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già dimoranti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti Commissioni regionali per l'impiego, di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali sono tenuti a collaborare con le Commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata. da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accertare le relative offerte di lavoro.

3. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento previste per i lavoratori italiani.

4. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla esistenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

Art. 5

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

Al Presidente del Consiglio
e al Ministro dell'Interno

CGIL-CISL-UIL esprimono vivo allarme circa approvazione disegno legge ingresso soggiorno extracomunitari stop chiedono riconoscimento straniero come soggetto diritto et interpretazione estensiva convenzione OIL 143 come da progetto legge Commissione Lavoro Foschi stop ribadiscono impegno azione contro ogni conferma discrezionalità questure et criminalizzazione lavoratori stranieri stop chiedono incontro segnalando gravi rischi soluzioni autoritarie et emarginanti stop

Firmato:

CGIL	*CISL*	*UIL*
Lama	*Marini*	*Benvenuto*

2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici si applica di disciplina vigente.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

Titolo II

Programmazione dell'accesso al lavoro. Diritti dei lavoratori e delle loro famiglie. Funzioni delle regioni e dei comuni.

Art. 6

Dopo la lettera c) dell'articolo 23 della legge 12 aprile 1977, n. 675, è aggiunta la seguente:
"d) programma l'utilizzazione della mano d'opera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemperare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri".

Art. 7

1. Ai fini dell'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro, sentite le competenti Commissioni regionali per l'impiego.

2. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso ai sensi dell'articolo 1 detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

3. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

4. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

5. Il lavoratore immigrato ha diritto alla esenzione doganale su ogni ef-

fetto personale o appartenente alla famiglia.

6. In qualunque momento il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto a trasferire all'estero i risparmi derivanti da lavoro.

7. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderli indipendentemente dall'esistenza di un accordo di reciprocità.

8. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

Art. 8

1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il ministro del lavoro dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi; inoltre, il lavoratore immigrato può partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. In accordo con il Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, il ministro del lavoro predisporrà corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approverà domande di enti pubblici e privati, che richiedano di organizzare analoghi corsi.

3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1978, n. 38, il ministro del lavoro predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, ovvero approverà domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti.

4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di loro competenza, promuove altresì corsi di lingua e cultura italiana per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane.

5. Le regioni sono inoltre tenute a sostenere le iniziative culturali dei gruppi nazionali. A tale scopo la Consulta provvede a trasmettere annualmente idonee proposte ai Ministeri competenti, alle regioni, agli enti locali e alle università ed istituzioni universitarie.

6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in patria, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 9

Qualora gli accordi bilaterali stipulati con i paesi stranieri prevedano l'avviamento in Italia di gruppi di lavoratori con contratti speciali e tali contratti siano stati conclusi, la Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie non è tenuta alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 4; la stessa Consulta autorizza i Consolati interessati a fornire agli immigranti il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Art. 10

1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorrano diciotto mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento alla competente Commissione regionale per l'impiego e al Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, il quale provvede affinché il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'art. 5, comma 3, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, l'impresa, ovvero il datore di lavoro, se si tratti di lavoratori domestici, ne danno comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, al Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, che provvederà alla reiscrizione del lavoratore straniero nella lista di collocamento di cui al comma precedente.

3. Qualora il Servizio, di cui all'articolo 3 della presente legge, ne disponga il rimpatrio, il lavoratore straniero può presentare ricorso innanzi al Pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 413 del codice di procedura civile, del luogo in cui ha sede l'impresa o risiede il datore di lavoro.

4. Il deposito del ricorso di cui al comma precedente sospende l'eventuale provvedimento di espulsione.

Art. 11

1. Chiunque compia in violazione della presente legge e delle disposizioni amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso e coloro che impiegano lavoratori immigrati in condizioni illegali e ne favoriscono lo sfruttamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ovvero con la multa da lire 2.000.000 a 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri

sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con l'ammenda di lire 500.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Art. 12

E` istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, alimentato da un contributo pari all'... per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero oppure a carico del datore di lavoro che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

Art. 13

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri ospiti per motivi di studio, o di formazione professionale;
c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
d) gli artisti e lavoratori dello spettacolo, la cui competenza resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;
e) i marittimi.

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi prevedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica altresì ai cittadini di stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 43 del 24 giugno 1975, n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge del 10 aprile 1981, n. 158.

Titolo III

Regolamentazione delle situazioni pregresse

Art. 14

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio del Ministero del lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al comma precedente attraverso i patronati e le forze sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:
a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'art. 12 e 13 della presente legge se trattasi di lavoratore già occupato;
b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;
c) l'automatica concessione in ogni caso dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 11.

Art. 15

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura ordinaria.

2. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce in ogni caso motivo di espulsione.

4. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non avranno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 14.

Titolo IV

Coperture finanziarie

Art. 16

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta, nonché al funzionamento del servizio e all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte attingendo ai singoli capitoli di spesa del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le relative competenze, nonché ai proventi contravvenzionali derivanti dall'attività dell'Ispettorato del lavoro.

LIBRI RICEVUTI

AMBROZIO, C.
Las migraciones humanas. Un desafío a la fe y al amor de los creyentes. Bogotà, Secretaria de ENLACE, 1985. 56 p.

BEYER, J., SEMERARO, M.
Migrazioni. Studi interdisciplinari. Vol. II, a cura della Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo, Roma, Centro Studi Emigrazione, 1985. 215 p.

BOTTIGNOLO, B.
Without a bell tower. Study of the Italian immigrants in South West England. Roma, Centro Studi Emigrazione, 1985. 214 p.

CANTISANI, A.
Chiesa in Italia e problemi dei migranti. Catanzaro, Istituto di Scienze Religiose di Catanzaro e Squillace, 1985. 91 p.

CECILIA, T.
Non siamo arrivati ieri. Lineamenti di storia dell'emigrazione italiana in Australia dagli inizi alla seconda guerra mondiale. Red Cliffs, Victoria, The Sunnyland Press, 1985. XVII, 394 p.

CORBELLINI, P.
El tesoro de nuestra fe catolica, fe en el Cristo vivo. Guadalajara, Jal., Publicaciones Migrantes, 1985. 66 p.

FONGARO, S.
Lo straniero. Antologia della letteratura classica e italiana. Basilea, CSERPE, 1985, 568 p.

FRANCESCONI, M.
Giovanni Battista Scalabrini vescovo di Piacenza e degli emigrati. Roma, Città Nuova Editrice, 1985. 1306 p.

PAGANONI, A., DE LOS REYES, A.
Filipino church personnel abroad: some facts and implications. Manila, Episcopal Commission on Migration and Tourism, 1985. 73 p.

PONTIFICAL COMMISSION FOR THE PASTORAL OF MIGRANTS AND ITINERANT PEOPLE
Migrations. Interdisciplinary studies. Vol. I. Vatican City, 1985. 273 p.

PRETTO, M.
Cultura popolare calabrese società amicale. Basilea, CSERPE, Briatico (Cz), Centro Documentazione "Scalabrini, 1985. 259 p.

RIDOLFI, S. (a cura di)
La pastorale etnica oggi e in prospettiva. Seminario di studio teologico comparato (Roma, 15-16 marzo 1985). Roma, UCEI, 1985. 66 p.

TASSELLO, G., FAVERO, L. (a cura di)
Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983. Roma, Centro Studi Emigrazione, 1985. XLIX, 1043 p.

TOMASI, L.F. (ed.)
Italian Americans. New perspectives in Italian immigration and ethnicity. Staten Island, N.Y., Center for Migration Studies of New York, Inc., 1985. X, 486 p.

Per ordinazioni rivolgersi a:

CSER
Via Dandolo 58
00153 ROMA